

Comune di Bardonecchia

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2_2022_ODR del 16 marzo 2022

Il sottoscritto TIBALDI Dott. Piergiacomo, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia (TO), nominato con deliberazione consiliare n. 22 del 25 maggio 2021 per il triennio 01 giugno 2021/31 maggio 2024, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge:

VISTO: l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale contiene la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplinano le aliquote della nuova imposta;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 756 della Legge di Bilancio n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

CONSIDERATO che a tutt'oggi il suddetto decreto non è ancora stato emesso;

VISTA dunque la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui sopra, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 751 della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "beni merce"), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni locati, sono esenti dall'IMU e dunque non è più necessario approvare un'aliquota ad hoc come effettuato per l'anno 2021;

R.

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 pubblicato in GU n 309 del 30/12/2021 con il quale viene differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022;

RICHIAMATO inoltre il comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 del decreto convertito in Legge n. 15 del 25/02/2022 pubblicata in G.U. n. 49 del 28/02/2022 con il quale viene ulteriormente differito al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2022 confermando quelle approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 28/01/2021.

Torino, lì 16 marzo 2022

IL REVISORE DEI CONTI



Dott. Piergiacomo Tibaldi